

N. R.G. 23/2025 P.U. - Ristrutturazione dei debiti del consumatore**TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO***Settore procedure concorsuali*

Il Giudice delegato,

Visti

gli atti relativi al ricorso per ristrutturazione dei debiti presentato ex artt. 67 ss. CCII da CHIARA NERI, nata a Belluno il 19 maggio 1967 e residente in Feltre (BL), via Barcada n. 2 (C.F. NRECHR67E59A757W) rappresentata e assistita dall'avv. Federica De Gottardo (C.F. DGTFR91E56G888P) e dall'avv. Luca De Gottardo (DGTLCU86A12G888R);;

le integrazioni depositate in data 5.1.2026 dalla ricorrente e quelle depositate in data 19.1.2026 dal Gestore della crisi;

ha emesso il seguente

DECRETO**(art. 70 comma primo CCII)**

Rilevato che

Con ricorso ex art. 67 CCII Chiara Neri ha formulato ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti;

pur non essendo stata formulata tramite OCC, alla domanda risulta allegata la relazione particolareggiata di cui all'art. 76 CCII;

sussiste la propria competenza ex art. 27 comma secondo CCII in quanto la ricorrente ha il centro degli interessi principali nel circondario di Belluno;

la debitrice è in stato di sovraindebitamento ex art. 2 comma 1 lett. c) ed è una consumatrice;

la debitrice non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, nè ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

l'OCC, costituito nel circondario del Tribunale epigrafato, nella propria relazione, ha allegato di aver dato notizia, entro sette giorni dall'avvenuto



conferimento dell'incarico da parte del debitore, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti ex art. 68 co. 4 CCII;

la domanda è corredata dalla documentazione di cui agli artt. 39 CCII (riadattata all'esito del vaglio di compatibilità di cui al richiamato art. 65, comma secondo, CCI) e 67 co. 2 CCII, vale a dire:

a) dell'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione, con l'indicazione del loro domicilio digitale (cfr. integrazione in data 5.1.2026);

b) dell'elenco della consistenza e della composizione del patrimonio (comprendente l'inventario dei beni della ricorrente – cfr. par. 8 ricorso introduttivo);

c) dell'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (cfr. pagg. 6 e 7 ricorso introduttivo; integrazione depositata in data 5.1.2026);

d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (cfr. doc. 17);

e) dell'elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia (cfr. pag. 11 ricorso introduttivo e integrazione depositata in data 5.1.2026);

f) un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi (cfr. docc. 15 e 16 relazione gestore);

g) della relazione ex art. 68 CCII, redatta dall'OCC, che contiene: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura; inoltre l'OCC, nella sua relazione, ha indicato che il soggetto finanziatore Banca Popolare di Vicenza (alla quale è succeduta AMCO Asset Management Company S.p.a.), ai fini della concessione del finanziamento, non ha tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita¹; in particolare, Banca Popolare di Vicenza stipulava con la

¹ A tal fine l'OCC risulta essersi attenuto al parametro indicato dall'art. 68 co. 3 ult. periodo CCII, vale a dire ad *“una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159”*.



sig.ra Neri fideiussioni per complessivi euro 150.000,00 nonostante la preesistenza di una fideiussione omnibus già rilasciata dalla ricorrente per euro 104.000,00 in favore di Unicredit S.p.a. (alla quale succedeva IFIS NPL Investment S.p.a.);

h) da quanto appena riportato, risulta che il creditore AMCO Asset Management Company S.p.a. (cessionaria di Banca Popolare di Vicenza) ha colpevolmente aggravato la situazione di indebitamento e pertanto non potrà presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta (cfr. art. 69 co. 2 CCII);

il passivo ammonta ad euro 161.328,70;

l'attivo messo a disposizione ammonta ad euro 37.688,48, proveniente da una quota di stipendio della ricorrente, nonché dalla restituzione dell'importo di euro 15.000,00, pari al valore di operazioni straordinarie compiute dalla ricorrente nel periodo di rilevanza;

il piano risulta così predisposto:

a. prevede il seguente soddisfacimento dei creditori:

Creditori	Importi	Percentuale	Pagamento
OCC	€ 534,00	100%	€ 534,00
Avv. De Gottardo	€ 2.571,40	100%	€ 2.571,40
AMCO	€ 139.866,91	21,9%	€30.570,90
IFIS NPL	€ 18.356,39	21,9%	€ 4.012,18
Totale	€ 161.328,70		€ 37.688,48

b. indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento;

ritenuto che:

allo stato degli atti la proposta ed il piano appaiono ammissibili;

i seguenti procedimenti di esecuzione forzata possano pregiudicare la fattibilità del piano : 42/2025 R.G.Es. Tribunale di Belluno;

quanto al compenso pattuito con i difensori/advisors, che lo stesso non possa eccedere il compenso previsto per il Gestore, gravando sul debitore un dovere di tutela degli interessi della massa dei creditori che non può considerarsi adempiuto laddove gli onorari pattuiti con gli *advisors* superino quanto venga riconosciuto al professionista nominato OCC, riducendo di conseguenza l'importo (ove superato);

DISPONE



la pubblicazione della proposta, del piano, delle eventuali integrazioni e del presente decreto nel sito web del tribunale – area “Crisi da sovraindebitamento” a cura dell’OCC;

DISPONE

Che l’OCC comunichi la proposta, il piano ed il presente decreto, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, a tutti i creditori;

ASSEGNA

ai creditori il termine di venti giorni decorrenti dalla comunicazione del piano, della proposta e del presente provvedimento per presentare osservazioni all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’OCC, nonché per comunicare all’OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, AVVERTENDOLI che, in mancanza, i provvedimenti verranno comunicati mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell’art. 70 comma secondo CCII;

ASSEGNA

All’OCC il termine di dieci giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di venti giorni di cui sopra, sentito il debitore, per riferire al Giudice e proporre le modifiche al piano che ritiene necessarie;

DISPONE

la sospensione dei seguenti procedimenti di esecuzione forzata: Tribunale di Belluno sub RGEs. 42/2025;

il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore;

nonché le altre misure idonee a conservare l’integrità del patrimonio fino alla il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.

Si comunichi.

Belluno, 6 febbraio 2026

Il Giudice delegato
Dott.ssa Irene Colladet

